

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 48 DEL 23 DICEMBRE 2016

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **GLI INTERESSI LEGALI SCENDONO ANCORA DAL 1° GENNAIO 2017**

Dal 2017 la misura del tasso d'interesse si dimezzerà, passando dall'attuale 0,2% allo 0,1%. A stabilirlo il Decreto del Mef del 7 dicembre 2016.

Pagina 4

- **SPESOMETRO TRIMESTRALE DAL 2017**

Dal 2017 l'obbligo di invio telematico dei dati riguardanti tutte le fatture emesse, incluse le note di variazione, e le fatture ricevute/registrate, incluse note di variazione e bollette doganali, passa da annuale a trimestrale (cd. " *spesometro trimestrale*").

Pagina 6

- **LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI ENTRO IL 30.12.2016**

Con riferimento al periodo d'imposta 2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per la stampa o la conservazione elettronica scade il 30.12.2016.

Pagina 9

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **RAVVEDIMENTO UNICO ENTRO IL 29.12.2016**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riepilogheremo le modalità con cui è possibile rimediare al mancato invio del modello Unico 2016, entro il 29.12.2016.

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 19

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 19

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 20

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 23.12.2016 AL 31.12.2016**

Pagina 23

LA SETTIMANA IN BREVE

Stimatissimi,

Ben ritrovati! Come sempre sono numerose le novità fiscali di questa settimana, ma per prima cosa la Redazione di Fisco e tasse coglie l'occasione per augurare a tutti i colleghi e gli amici un sereno natale e un felice anno nuovo.

Iniziamo la carrellata delle notizie fiscali della settimana che si chiude, con la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 della Legge di stabilità 2017**, Legge 232/2016. Non ci soffermiamo in questa sede sull'analisi del contenuto della Legge di stabilità 2017 in quanto abbiamo dedicato a questo tema l'intera circolare della scorsa settimana.

Voluntary disclosure 2017: bozza del nuovo modello e istruzioni

Con un comunicato stampa del 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili on-line le bozze di istanza e le istruzioni per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria i cui termini sono stati riaperti dal Decreto legge 193/2016. La cd. "voluntary-bis" riguarderà le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Precompilata 2017: spese universitarie e ristrutturazioni comunicate entro 28.02

Ai fini della dichiarazione precompilata del prossimo anno, entro il 28 febbraio 2017 le università e gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, i dati delle detrazioni Irpef spettanti per:

- ◆ le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria,
- ◆ le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le istruzioni sono contenute nel decreto del Mef pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 296 del 20 dicembre 2016.

Omaggi natalizi ai clienti: trattamento fiscale 2016 più favorevole

Dal 2016 sono aumentate le percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza: ne beneficiano anche gli omaggi natalizi ai clienti. Nessuna novità per i lavoratori autonomi che continuano ad avere come limite di deducibilità l'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, mentre per le imprese le spese di rappresentanza sono deducibili entro i seguenti limiti:

- ◆ 1,5% fino a € 10 milioni di reddito,
- ◆ 0,6% per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni di reddito,
- ◆ 0,4% per la parte eccedente € 50 milioni di reddito.

Canone tv 2017: fino al 31 gennaio possibile la dichiarazione di non detenzione

Con un comunicato stampa del 16 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per presentare il modello di dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell'anno 2017 scatta dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e dover richiedere il rimborso, conviene presentare la dichiarazione sostitutiva entro fine dicembre.

Distributori automatici: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1° aprile 2017 i distributori automatici dovranno rispettare la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 116 del 21 dicembre ha chiarito che i distributori automatici dei biglietti di trasporto e sosta sono esclusi dall'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi in quanto non erogano alcun servizio ma soltanto un attestato di pagamento con valore fiscale.

Processo tributario telematico in tutta Italia dal 2017

Nel 2017 il processo tributario telematico si estenderà a tutto il territorio nazionale, secondo quanto comunicato dal MEF con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016. Si prevede il completamento nel 2017 dell'estensione del processo tributario telematico a tutte le Commissioni tributarie presenti nelle diverse regioni.

Terremoto: misure per settore agricolo e agroalimentare

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un comunicato stampa ha sottolineato come nel cd. "decreto Terremoto" siano contenute diverse misure legate alla gestione dell'emergenza in campo agricolo e agroalimentare nelle zone colpite dal sisma. In particolare:

- ◆ sono stati stanziati 11 milioni di euro per il primo intervento e per il sostegno al reddito delle imprese agricole,
- ◆ sono state semplificate le procedure per la fornitura di stalle temporanee e moduli abitativi per allevatori,
- ◆ si è previsto il rimborso al 100% delle spese necessarie per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole,
- ◆ sono stati previsti 340 milioni di euro per progetti strategici di rinascita delle filiere.

Passando alla **recente giurisprudenza** si segnalano queste due sentenze della Cassazione.

Nella prima sentenza la Suprema Corte chiarisce che la mancata registrazione del contratto di locazione rende **nullo il contratto** stesso, pertanto **non è previsto automaticamente l'indennizzo del locatore** per il mancato godimento del bene occupato dal conduttore. In particolare è onere del locatore chiedere e provare il danno da lui patito o l'ingiustificato arricchimento da parte del conduttore e sull'importo dell'indennità sarà il giudice a decidere. (sentenza n.25503 depositata il 13.12.2016).

Nella seconda sentenza è stato chiarito che quando la **decadenza dai benefici "prima casa"** è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell'acquirente, il **venditore diventa solidalmente responsabile** per il pagamento dell'imposta di registro. (sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016).

Un augurio di buon lavoro

INFORMAZIONE FISCALE

 Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Gli interessi legali scendono ancora dal 1° gennaio 2017

 Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, **il tasso di interesse legale è stato abbassato allo 0,1%**, ed entrerà in vigore il **1° gennaio 2017**.

Fino al 31.12.2016 resta valida la misura dello 0,2%.

GLI INTERESSI LEGALI SCENDONO ANCORA DAL 1° GENNAIO 2017

II NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE	<p>La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno.</p> <p>Il tasso d'interesse legale, infatti, è calcolato sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; ◆ del tasso di inflazione registrato nell'anno; <p>se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.</p> <p>Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.</p> <p>Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:</p>		
	NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
	Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
	Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
	Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
	DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
	DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
	DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
	DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
	DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
	DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%

	DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
	DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
	DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%
	DM 11.12.2014	Dal 01.01.2015	0,5%
	DM 11.12.2015	Dal 01.01.2016	0,2%
	DM 07.12.2016	Dal 01.01.2017	0,1%
RIFLESSI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>La riduzione del tasso d'interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso¹, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.</p> <p>L'istituto consente di versare contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tributo o l'eventuale differenza (se dovuti); ◆ la sanzione ridotta; ◆ gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato. <p>Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2017 per violazioni intervenute entro il 31.12.2016, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,2% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2016; ◆ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla data di regolarizzazione della violazione. <p>Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2017 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,1%.</p>		

Distinti saluti

¹ Di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Spesometro trimestrale dal 2017

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del cd "collegato alla legge di Bilancio 2017" diventano "operative", a decorrere dal 3/12/2016, le numerose novità introdotte dal DL 193/2016, tra cui la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre (ossia il cd "spesometro trimestrale"). L'invio dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione, per effetto della modifica apportata all'art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a trimestrale.

Ciò, secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, "al fine di razionalizzare i controlli in materia di ... (IVA) e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini".

SPESOMETRO TRIMESTRALE DAL 2017	
IL NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE	<p>Intervenendo sull'art. 21 del D.L. 78/2010 il decreto fiscale ha stabilito che, a decorrere dal 2017, passa da annuale a trimestrale (cd. "spesometro trimestrale") l'obbligo di invio telematico dei dati riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte le fatture emesse, incluse le note di variazione; ◆ le fatture ricevute/registrate, incluse note di variazione e bollette doganali.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	<p>I dati della nuova comunicazione dovranno essere inviati telematicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (ivi incluso l'ultimo trimestre, la cui trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio); si fa presente che, in virtù della pausa estiva, la comunicazione relativa al 2° trimestre va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31/08); ◆ in forma "analitica"; per conoscere l'effettivo contenuto della comunicazione nonché le modalità di invio dei dati si deve però attendere un apposito provvedimento delle Entrate, anche se dalla norma si evince che detta comunicazione dovrà contenere "almeno": <ul style="list-style-type: none"> ✓ i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni ✓ l'aliquota applicata ✓ la data ed il numero della fattura ✓ l'imposta ✓ la base imponibile ✓ la tipologia di operazione
LE SCADENZE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE A REGIME	

	Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
	1°	31 maggio	3°	30 novembre
	2°	16 settembre	4°	28 febbraio dell'anno successivo
	Tuttavia, per il primo anno di applicazione dell'adempimento (2017) ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture , è previsto un adempimento congiunto per i primi 2 trimestri, da effettuarsi entro il 25/07/2017 .			
	LE SCADENZE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE PER IL 2017			
	semestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
	1°	25 luglio 2017	3°	30 novembre
			4°	28 febbraio dell'anno successivo
ESCLUSIONI SOGGETTIVE	<p>A decorre dal 2017, sono esonerati dalla comunicazione in esame i produttori agricoli che operano in regime di esenzione dal versamento dell'Iva (ex art. 34, co. 4, DPR 633/72) situati nelle "zone montane" di cui all'art. 9 del DPR 601/73.</p> <p>Si tratta dei produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici; questi, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.</p> <p>Ulteriori fattispecie di esclusione si ritiene siano da individuare nelle disposizioni che esonerano dall' adempimento di cui all'art.21 del DL 78/2010, a nulla rilevando che questo è stato oggetto di modifiche da parte del DL 193/2016.</p> <p>Autorevole dottrina ritiene, poi, che sia i minimi che i forfettari siano esonerati dall'adempimento in esame (in quanto lo stesso deriva dal "vecchio" spesometro).</p> <p>Dovrà essere chiarito l'eventuale obbligo in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli enti pubblici (in passato esonerati, ma con disposizione transitorie); ◆ alle associazioni in regime forfettario L. 398/1991; per queste, infatti, sussisteva l'obbligo di invio dello spesometro annuale nel caso di svolgimento di attività commerciale, indipendentemente dal fatto che si fossero esonerate dall'obbligo di registrazione (FAQ del 23/01/2014); ◆ alle operazioni di medici/strutture mediche già comunicate al sistema TS; con la soppressione del co. 1-quater del DL 21 DL 78/2010 dovrebbe tornare l'obbligo di indicazione nello spesometro trimestrale delle operazioni già 			

	<p>comunicate al sistema TS (è, tuttavia, possibile che l'esonero sia reintrodotta dal Provvedimento attuativo);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli agricoltori esonerati non operanti in zone "montane". 		
ASPETTI SANZIONATORI	<p>Rispetto alla versione "originaria" del decreto, in sede conversione, sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni; in particolare, secondo il "nuovo" art.11 comma 2-bis del DLgs. 471/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute; ◆ è prevista l'applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di €.1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è "ridotta" alla metà per ciascuna fattura, con un massimo di €.500, nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto. <p>Non opera il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.</p>		
	DISPOSIZIONI SANZIONATORIE		
	FATTISPECIE	SANZIONE ORIGINARIA	SANZIONI POST CONVERSIONE
	omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura	€. 25, con un massimo di €. 25.000	€. 2 per ciascuna fattura, con un massimo di €. 1.000. La sanzione è ridotta del 50% (con un massimo di €. 500) se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza
CONSERVAZIONE DIGITALE	<p>Il nuovo comma 3 dell'art. 21 del DL 78/2010 dispone che gli obblighi di conservazione digitale (di cui all'art. 3 DM 17/06/2014), si intendono soddisfatti "per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle entrate". Dunque, laddove lo spesometro trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dovesse essere effettuato tramite l'utilizzo del "sistema SDI"; ◆ assolverà, di per sé, agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di vendita (posto l'utilizzo di un "sistema SDI"). <p>Non si dovrà procedere a stampare le fatture di vendita/acquisto, né ad effettuarne la conservazione sostitutiva in proprio (in modo analogo a quanto attualmente avviene per le fatture alla P.A.).</p>		

Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: La stampa dei registri contabili entro il 30.12.2016

I soggetti economici devono provvedere alla **conservazione dei libri e dei registri contabili obbligatori entro 3 mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta. A seconda delle modalità di tenuta della contabilità il processo di conservazione può avvenire **tramite la stampa in formato cartaceo o la conservazione elettronica** su supporti informatici.

Con riferimento al periodo d'imposta 2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per la stampa o per la conservazione elettronica scade il 30.12.2016.

LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI ENTRO IL 30.12.2016	
I LIBRI E REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI	<p>L'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo comporta l'obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dalla normativa. Per prima cosa occorre quindi distinguere tra:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Libri contabili obbligatori previsti dal codice civile:<ul style="list-style-type: none">✓ Libro giornale;✓ Libro degli inventari;✓ Altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;◆ Libri contabili obbligatori previsti da norme tributarie:<ul style="list-style-type: none">✓ Libro giornale;✓ Libro degli inventari;✓ Registri IVA;✓ Scritture ausiliare;✓ Scritture ausiliarie di magazzino. <p>Occorre precisare che i registri obbligatori ai fini fiscali hanno contenuti differenti in base:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alla natura del soggetto (società, professionista,..);◆ al regime fiscale (contabilità semplificata, ordinaria, forfettari, ..)

MODALITÀ DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI	<p>In generale, le scritture contabili possono essere tenute secondo due diverse modalità che danno luogo a differenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ modalità "tradizionali": sono i documenti analogici tenuti o in modalità cartacea o con strumenti meccanografici (elaboratori), ◆ modalità "informatiche": "sono i documenti in cui le scritture sono realizzate attraverso un sistema di codificazione delle informazioni in un linguaggio digitale e accessibile tramite un elaboratore elettronico di dati"². <p>In tutti i casi i dati contenuti nei registri devono essere aggiornati entro 60 giorni dalla data dell'operazione, salvo indicazioni tributarie diverse.</p>
LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI TENUTI CON MODALITÀ MECCANOGRAFI -CHE	<p>A livello normativo la stampa dei libri e dei registri tenuti con sistemi meccanografici è disciplinata agli articoli 2215, 2216, 2219 del Codice Civile.</p> <p>Tali documenti, devono essere stampati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta.</p> <p>Ci sono, quindi due condizioni da rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici nei termini previsti, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la registrazione dei dati IVA deve essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale³; ✓ ai fini delle imposte dirette le registrazioni contabili devono essere effettuate entro 60 giorni⁴ dalla data di effettuazione dell'operazione; ◆ i libri e registri contabili devono essere stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza. <p>Con riferimento alla stampa dei registri contabili riferiti al periodo d'imposta 2015, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare essa deve essere effettuata entro il 30.12.2016 (3 mesi dal 30.09.2016, termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi UNICO).</p> <p>Diversamente, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono stampare i libri contabili entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>

² Così Assilea nella Circolare 19 del 20.4.2009

³ Come chiarito anche nelle Circolari n. 16/E/1990 e n. 181/E/1994

⁴ Ai sensi dell'art. 22, D.P.R. n. 600/1973

IL LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI	<p>Il registro dei beni ammortizzabili non è un libro strettamente obbligatorio in quanto può non essere tenuto se le registrazioni sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nel libro inventari;◆ nel libro giornale, a condizione che tutti i dati previsti dalla normativa per il registro dei beni ammortizzabili siano forniti all'amministrazione finanziaria in caso di controlli. <p>Si precisa che il termine di compilazione del registro dei beni ammortizzabili, in base all'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, coincide con quello ordinario di invio delle dichiarazioni (quindi, per il periodo di imposta 2015 il termine è scaduto il 30.09.2016).</p> <p>Va comunque considerato che l'art. 7 comma 4-ter, D.L. n. 357/1994 riportato sopra, è applicabile a "qualsiasi registro contabile" tenuto con sistemi meccanografici, quindi opera anche con riguardo al registro dei beni ammortizzabili.</p> <p>Pertanto, a seconda della modalità di tenuta del registro, il termine di aggiornamento/stampa è così individuato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in caso di utilizzo di sistemi meccanografici:<ul style="list-style-type: none">✓ l'aggiornamento (ossia la memorizzazione nell'elaboratore) doveva essere avvenuta entro il 30.09.2016;✓ la stampa del registro va effettuata entro il 30.12.2016;◆ nel caso di utilizzo del formato cartaceo, la trascrizione dei dati doveva avvenire entro il 30.09.2016.
LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI CON SUPPORTI INFORMATICI	<p>Per i soggetti che si avvalgono di supporti informatici per la gestione contabile la disciplina ai fini civilistici è contenuta nell'articolo 2215-bis del Codice Civile:</p> <p><i>" I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice</i></p>

civile.”

Come chiarito da Assonime nella Circolare 19 del 2009 questa disciplina “non riguarda quelle scritture che, se pure redatte attraverso un elaboratore assumono vesti giuridicamente rilevante come libri cartacei, né i libri cartacei conservati in via informatica”.

Per i soggetti che si avvalgono di supporti informatici per la gestione contabile⁵ pertanto l’obbligo di conservazione su carta dei documenti fiscali e dei registri contabili è stato facoltativamente sostituito dalla conservazione mediante riproduzione su un qualsiasi tipo di supporto informatico.

Il contribuente che decida di passare alla conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali ha **l’obbligo di comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento**. Pertanto, con riguardo al periodo d’imposta **2015**, **la modalità di conservazione** dei documenti fiscalmente rilevanti andava indicata **nel quadro RS del modello UNICO 2016** nei seguenti righe:

- ◆ Unico PF 2016, rigo RS 140;
- ◆ Unico SC 2016, rigo RS104;
- ◆ Unico SP 2016, rigo RS40;
- ◆ Unico ENC 2016, rigo RS83.

In tutti i casi va indicato:

- ◆ **il codice 1**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- ◆ **il codice 2**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 81/E** del 25 settembre **2015** ha precisato che, fermo restando l’obbligo di comunicare la scelta in dichiarazione, **se il conservatore** dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari non è il contribuente né il depositario delle scritture contabili, ma **un soggetto terzo**, il contribuente non è tenuto a comunicarne direttamente i dati identificativi all’Amministrazione finanziaria mediante il modello di variazione dati AA9/12 o AA7/10, in quanto tali estremi identificativi sono comunque riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione digitale.

Ciò a condizione che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente la documentazione fiscale presso la sede del contribuente o del depositario delle scritture contabili.

⁵ Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

LA
CONSERVAZIONE DIGITALE DEI
REGISTRI
CONTABILI

Per la conservazione elettronica sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari è stato stabilito che⁶ sebbene dematerializzati siano rispettate le ordinarie norme che regolano la corretta tenuta dei documenti contabili, quali⁷:

- ◆ **Autenticità:** garanzia che il documento non abbia subito alterazioni o modifiche;
- ◆ **Integrità:** qualità di un documento di essere completo e inalterato;
- ◆ **Affidabilità:** il documento deve essere attendibile;
- ◆ **Leggibilità:** mantenimento della fruibilità delle informazioni contenute nel documento durante l'intero ciclo di gestione dei documenti;
- ◆ **Reperibilità:** capacità di reperire ed esibire il documento con le caratteristiche sopra riportate.

Ai fini fiscali, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:

- ◆ **siano rispettate le norme** del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- ◆ **siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni** dagli archivi informatici attraverso una ricerca per cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina.

Il processo di conservazione dei documenti informatici si intende perfezionato quando è apposta una data che sia "opponibile ai terzi", cioè in alcun modo contestabile, come la **marca temporale**. In particolare, la marca temporale è un servizio che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi.⁸

In ogni caso, **il processo di conservazione dei documenti contabili digitali deve essere concluso entro 3 mesi dal termine utile per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi**, quindi entro il 30.12.2016 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Prima di essere conservati, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono essere sottoscritti mediante

- ◆ apposizione della firma digitale
- ◆ apposizione della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

⁶ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.06.2014 che ha sostituito il precedente Decreto MEF 23.01.2014.

⁷ Si veda: Agenzia per l'Italia Digitale- LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI- Versione 1.0 dicembre 2015.

⁸ Come previsto all'art. 20, comma 3 Codice dell'Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005.

<p>MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>L'imposta di bollo è richiesta solo su libro giornale e libro inventari e deve essere assolta prima che il registro venga utilizzato (quindi, prima dell'effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina numerata).</p> <p>Nel caso di tenuta cartacea dei registri contabili, l'imposta di bollo va assolta con l'applicazione del contrassegno telematico (che ha sostituito la vecchia marca da bollo) ogni 100 pagine oppure frazione di pagine, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva.</p> <p>La misura dell'imposta di bollo da applicare è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ € 16,00 per le società di capitali;◆ € 32,00 per gli altri soggetti. <p>In alternativa, l'imposta può essere assolta mediante versamento con il modello F23 (codice tributo 458T).</p> <p>Il pagamento dell'imposta di bollo previsto relativamente ai libri contabili va effettuato anche se gli stessi sono tenuti su supporti informatici. In tal caso, l'imposta (€ 16,00 o € 32,00) è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (anziché ogni 100 pagine) e va versata esclusivamente in via telematica con il modello F24, con il codice tributo "2501".</p> <p>Il pagamento va effettuato in un'unica soluzione per tutti i documenti emessi o utilizzati durante l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile, o 29 aprile nel caso di anno bisestile).</p>
--	--

Distinti saluti

RAVVEDIMENTO UNICO ENTRO IL 29.12.2016

INTRODUZIONE

Entro il 29 dicembre 2016 (90 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione del modello Unico) è possibile **rimediare alla mancata presentazione della dichiarazione** dei redditi, Iva ed Irap **per l'anno 2015**, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30.09.2016.

Per farlo è necessario non solo presentare la dichiarazione, ma versare anche la sanzione ridotta. **Passato questo termine**, senza che la dichiarazione sia trasmessa, **essa si considererà omessa** e non sarà più possibile ravvedersi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. E' possibile **presentare in ritardo la dichiarazione**?
2. Come va compilato il **modello F24** per il versamento della **sanzione ridotta** per dichiarazione tardiva?
3. Se la **dichiarazione Iva** è **presentata congiuntamente al modello Unico**, quante volte deve essere versata la sanzione per tardiva dichiarazione?
4. In caso di **presentazione tardiva** della dichiarazione *con allegati gli studi di settore*, la sanzione ridotta va conteggiata anche con riguardo agli studi?
5. Quando il **ritardo nella presentazione della dichiarazione non è più sanabile**?
6. Quali sono le **sanzioni** applicate dall'Ufficio in caso di **omessa** presentazione della **dichiarazione**?
7. Se le **imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non sono state pagate**, com'è possibile porvi rimedio?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. È POSSIBILE PRESENTARE IN RITARDO LA DICHIARAZIONE?

R.1. Sì, purché sia presentata **entro 90 giorni dal termine previsto**, quindi entro il 29.12.2016 con riguardo al modello Unico 2016 di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. In questo caso la dichiarazione si considererà tardiva e affinché possa essere considerata valida, **occorre versare la sanzione ridotta di 25 Euro**. Tali adempimenti possono essere effettuati in momenti diversi, purché entro il termine di 90 giorni stabilito per il ravvedimento.

DICHIARAZIONE TARDIVA	
SANZIONE	RAVVEDIMENTO
Tra 258 e 1.000 €	Presentazione dichiarazione entro 29.12.2016 (entro 90 giorni) + 25 € di sanzione

D.2. COME VA COMPILATO IL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA PER DICHIARAZIONE TARDIVA?

R.2. In caso di regolarizzazione di una dichiarazione tardiva, nel modello F24 occorre indicare il **codice tributo "8911"**, come periodo di riferimento l'anno cui si riferisce la violazione (quindi ad esempio "2015" per il modello Unico 2016).

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesa rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8911		2015	25,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	25,00B	SALDO (A-B) 25,00

D.3. SE LA DICHIARAZIONE IVA È PRESENTATA CONGIUNTAMENTE AL MODELLO UNICO, QUANTE VOLTE DEVE ESSERE VERSATA LA SANZIONE PER TARDIVA DICHIARAZIONE?

R.3. Se la dichiarazione Iva è inviata congiuntamente al modello Unico, è **necessario versare la sanzione per ciascuna dichiarazione**, quindi in questo caso l'ammontare della sanzione sarà di 50 Euro (25×2), come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 54/E del 19.06.2002.

D.4. IN CASO DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DICHIARAZIONE CON ALLEGATI GLI STUDI DI SETTORE, LA SANZIONE RIDOTTA VA CONTEGGIATA ANCHE CON RIGUARDO AGLI STUDI?

R.4. No, in quanto il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione autonoma, ma è considerato parte integrante della dichiarazione dei redditi. Pertanto la sanzione ridotta di 25 Euro non va applicata anche agli studi.

D.5. QUANDO IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON È PIÙ SANABILE?

R.5. Il ritardo nella presentazione della dichiarazione non è più sanabile **quando il ritardo supera i 90 giorni dal termine**. In questo caso la dichiarazione **si considera omessa** e non è più possibile regolarizzarsi.

D.6. QUALI SONO LE SANZIONI APPLICATE DALL'UFFICIO, IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE?

R.6. L'Ufficio applicherà la sanzione:

- ◆ compresa **tra** il minimo di Euro **250,00** e il massimo di Euro **1.000,00** (importo raddoppiati per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), **se le imposte non sono dovute**;
- ◆ **dal 120% al 240% con un minimo di € 250** in caso di **imposte dovute e non versate**.

SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE (no ravvedimento)	
Tra 250 € e 1.000 € se le imposte sono state versate	Dal 120% al 240% (min. 250 €) se le imposte non sono state versate

In caso di presentazione della **dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo** - prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza - **le sanzioni sono ridotte della metà**:

- ◆ compresa **tra** il minimo di Euro **150,00** e il massimo di Euro **500,00** (importo raddoppiati per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), **se le imposte non sono dovute**;
- ◆ **dal 60% al 120% con un minimo di € 200** in caso di **imposte dovute e non versate**.

Inoltre, in caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di quella successiva, consente di evitare l'applicazione della sanzione penale ex art. 5 D.lg.s 74/2015.

SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE (presentata entro il termine di presentazione di quella successiva)	
Tra 150 € e 500 € se le imposte sono state versate	Dal 60% al 120% (min. 200 €) se le imposte non sono state versate

D.7. SE LE IMPOSTE RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE TARDIVA NON SONO STATE PAGATE, COM'È POSSIBILE PORVI RIMEDIO?

R.7. Per evitare l'applicazione della sanzione del 30% (art. 13 D.lgs. 471/97), occorre versare:

- ◆ **le imposte non versate e gli interessi di mora** (0,2%) calcolati a giorni;
- ◆ **la sanzione ridotta pari al 3,75%** ($30\% \times 1/8$) prevista per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo (ad oggi, infatti, sono scaduti i termini per il ravvedimento entro 15-30-90 giorni dall'omesso versamento delle imposte di Unico 2016).

TABELLA CODICI TRIBUTI PER INTERESSI E SANZIONI RELATIVI A OMESSI VERSAMENTI	
8901	Sanzione pecuniaria IRPEF
8902	Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF
8903	Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8906	Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
8907	Sanzione pecuniaria IRAP
8908	Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
8911	Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA
8913	Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi (cedolare secca, contribuenti minimi/forfetari)
8918	Sanzione pecuniaria IRES
1989	Interessi IRPEF
1990	Interessi IRES
1991	Interessi IVA
1992	Interessi imposte sostitutive
1993	Interessi IRAP
1994	Interessi addizionale regionale
1998	Interessi addizionale comunale

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 44/E del 14 Dicembre 2016 L'Agenzia illustra la nuova versione 10.6.0 del software Pregeo 10, modificata di recente con l'introduzione di nuovi controlli e integrata con funzionalità migliorative che facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico da parte dei tecnici professionisti.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 115/E del 19 Dicembre 2016 L'Agenzia ha istituito il codice tributo "6873" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione "SCHOOL-BONUS" (art. 1 co. 145 della legge 13 luglio 2015, n.107)

Risoluzione n. 116/E del 21 Dicembre 2016 L'Agenzia ha chiarito cosa si intende per *vending machine* e le relative caratteristiche tecniche, nonché i casi di esclusione dagli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio dei dati dei corrispettivi previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (tra questi, vendita a mezzo di distributori automatici di biglietti di trasposto, sosta e skipass).

Risoluzione n. 117/E del 21 Dicembre 2016 L'Agenzia ha istituito i codici tributo da "5447" a "5462" per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute per il gioco bingo a distanza (art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Risoluzione n. 118/E del 22 Dicembre 2016 L'Agenzia fornisce chiarimenti sugli investimenti agevolabili effettuati al di fuori delle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In particolare, la

risoluzione precisa che i Totem digitali (beni agevolabili), collocati al di fuori delle zone assistite, possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.

Risoluzione n. 119/E del 22 Dicembre 2016

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito sia alla corretta qualificazione dell'attività consistente in "test e prove di laboratorio" che alla classificazione dei relativi costi tra le tipologie indicate dall'art. 3, c. 6, del decreto-legge n. 145.

Risoluzione n. 120/E del 22 Dicembre 2016

L'Agenzia fornisce chiarimenti a taluni dubbi in merito all'utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d'intento approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 dicembre 2016. In particolare, considerata l'entrata in vigore del nuovo modello per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, la risoluzione definisce anche alcuni aspetti critici collegati alla transizione dal vecchio al nuovo modello.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 14 Dicembre 2016

L'Agenzia informa che dal 19 dicembre è disponibile la nuova versione di "Pregeo 10", il software utilizzato per l'aggiornamento del catasto terreni. Con la nuova variante sarà più semplice la predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico da parte dei tecnici professionisti. Per assicurare una transizione graduale al nuovo sistema, la vecchia versione del software rimarrà comunque disponibile fino al 28 aprile 2017.

Comunicato stampa del 15 Dicembre 2016

L'Agenzia informa che sono in arrivo nuovi alert preventivi sulle operazioni Iva 2013 (20.362 per l'esattezza). Le comunicazioni derivano dalle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione.

Comunicato stampa del 15 Dicembre 2016 L'Agenzia informa che è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi 2016. Rispetto all'anno scorso vi sono nuove sezioni per l'inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Comunicato stampa del 16 Dicembre 2016 L'Agenzia informa che c'è tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicare all'Agenzia delle Entrate che non si possiede l'apparecchio televisivo, ed evitare così di pagare il canone il prossimo anno. Tuttavia, considerando che la prima rata del canone Tv 2017 viene addebitata già a gennaio, è consigliabile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o tramite posta entro il 20 dicembre).

Comunicato stampa del 16 Dicembre 2016 L'Agenzia comunica che è online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la bozza di istanza e le istruzioni per l'adesione alla procedura di "Voluntary", i cui termini sono stati riaperti dal Dl 193/2016 con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. E' aperta anche una consultazione per raccogliere i suggerimenti degli operatori, che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

Comunicato stampa del 19 Dicembre 2016 L'Agenzia annuncia che è stato istituito il codice tributo 6873, per utilizzare in compensazione il credito riservato a chi effettua erogazioni in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, introdotto dalla legge 107/2015 e modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (cosiddetto school bonus).

Comunicato stampa del 21 Dicembre 2016 L'Agenzia fornisce alcune importanti indicazioni sulle caratteristiche tecniche di cui devono essere dotate le vending machine, e chiarisce anche che per i gestori di distributori, privi delle caratteristiche descritte nel provvedimento del 30 giugno 2016, il 1° aprile 2017 non scatterà alcun obbligo, salvo nuovi provvedimenti del direttore.

Comunicato stampa del **22 Dicembre 2016** L'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in risposta ai dubbi sulla transizione dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione d'intento, relativo alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, sollevati dalle associazioni di categoria.

Comunicato stampa del **23 Dicembre 2016** L'Agenzia annuncia che nel corso del 2016 sono stati erogati oltre 2 milioni e 700mila rimborsi a famiglie e aziende, per un importo complessivo di circa 14,3 miliardi di euro. Per avvisarli dell'avvenuto accredito, negli ultimi due mesi l'Agenzia ha inviato circa 11mila sms a coloro che avevano fornito il proprio numero di cellulare nell'area riservata del sito delle Entrate per ricevere le comunicazioni del Fisco.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 23.12.2016 AL 31.12.2016

Martedì 27 Dicembre 2016	Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile , per presentare gli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente
Martedì 27 Dicembre 2016	Versamento dell' acconto IVA 2016 da parte dei contribuenti IVA mensili e trimestrali
Giovedì 29 Dicembre 2016	Ultimo giorno utile per il ravvedimento della presentazione della dichiarazione UNICO 2016, IRAP 2016, IVA 2016 omessa, versando contestualmente , con modello F24, la sanzione ridotta
Venerdì 30 Dicembre 2016	Stampa o conservazione digitale (ex D.M. 17.06.2014) libri contabili relativi al 2015 da parte di imprese e professionisti.
Venerdì 30 Dicembre 2016	Versamento della 2a o unica rata d'acconto 2016 delle imposte, mediante ravvedimento operoso con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
